

**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**  
**Provincia di Savona**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**N. 15 DEL 29.12.2025**

**OGGETTO:** Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnicici di ogni genere nelle aree del territorio comunale in occasione dal 30 Dicembre 2025 al 07 Gennaio 2026

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO CHE:**

- È ampiamente diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno con il lancio di "ordigni pirotecnicici" di vario genere, il cui utilizzo registra un consistente e pericoloso incremento;
- di grande pericolosità sono tutti quegli artifici, anche apparentemente banali, che possiedono una più o meno grande gittata (fischioni, bengala, razzi, ecc.) oltre a qualsiasi ordigno che produca fiamma (petardi, raudi, candele, lanterne cinesi, ecc.), dei quali è ammessa la vendita al pubblico, che, se utilizzati impropriamente, possono appiccare incendi, oltre a provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li utilizza, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- possono, altresì, determinarsi ingenti danni, al patrimonio sia privato che pubblico, per il rischio di incendi connesso al contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti etc.;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento, quando, tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, causandone il ferimento o la morte per ustioni;
- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate", ai sensi dell'art.544 bis C.P., senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile, altresì, della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- le condizioni meteo-climatiche, con scarsa presenza di precipitazioni e possibilità di venti che comportano la secchezza superficiale del terreno e della vegetazione costituiscono condizione favorevole per lo sviluppo di incendi;

DATO ATTO che, per “incolumità pubblica”, si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, nonostante nella cittadina non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di ordigni pirotecnicici;

PRESO ATTO che l’uso di artifici esplodenti potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità, così come costituire pericolo per l’incolumità di persone ed animali, l’Amministrazione Comunale ritiene di dover intervenire con urgenza;

VERIFICATA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

VISTI:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell’Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.
- gli artt. 46 e 57 del T.U.L.P.S. e l’art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 50 e 54 del D.L.gs. n.267/2000;
- l’art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.94/2009;
- l’art.3 DPR 31 marzo 1979 e s.m.i.;
- la Legge n.189/2004 così come modificata ed integrata dalla legge 6 giugno 2025, n. 82;
- gli articoli 659 “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, 674 “Getto pericoloso di cose”, 679 “Omessa denuncia di materie esplodenti” e 703 “Accensioni ed esplosioni pericolose” del codice penale

## ORDINA

- ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, il DIVIETO di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 14,00 del 30 dicembre 2025 fino al 07 gennaio 2026 compreso, sull’intero territorio comunale

## DISPONE CHE

- Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- l’inoservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria;

- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrare dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad evitare che le reazioni di detti animali all'inosservanza della presente ordinanza possa arrecare loro danno;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- l'immediata informazione alla cittadinanza cui è rivolto il presente provvedimento tramite la pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito web, sui canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto;
- che sia fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare, il presente provvedimento;
- che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Cisano sul Neva

#### **AVVERTE**

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso:

- dinanzi al TAR della Regione Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;

#### **DISPONE INOLTRE**

La trasmissione di copia della presente:

- Alla Prefettura della provincia di Savona;
- Al Comando Legione Carabinieri Liguria, Stazione di Cisano sul Neva (SV);
- Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente – stazione di Zuccarello (SV);
- Alla Polizia Locale di Cisano sul Neva (SV) – Sede.
- Al Coordinamento Nazionale Guardie Giurate WWF

**IL SINDACO  
Massimo Niero**